



Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Χώρα Μαρτάνου
Ελλάς τού Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

ORDINANZA N. 22 DEL 25/05/2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI 2020. MANUTENZIONE AREE INCOLTE E/O ABBANDONATE DEL CENTRO ABITATO E BRUCIATURE DELLE STOPPIE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce ai comuni, tra l'altro le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto per i gravi pericoli di incendio;

CONSIDERATA la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di pericolo di incendio;

CONSIDERATO che all'interno del centro abitato, esistono aree non recintate che in caso di incendio possono creare grave pericolo per la salute pubblica e l'incolumità pubblica;

RITENUTO dover intervenire urgentemente al fine di evitare che si manifestino problemi di carattere igienico sanitario oltre che problemi attinenti all'incolumità pubblica per il pericolo, grave ed attuale, di sviluppo di incendio anche nel centro abitato;

CONSIDERATO che i proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo di piantagioni, alberi, arbusti e rampicanti che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”

VISTA la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000 e della L. r. 38/2016 e della L.r. 53/2019” ove è prescritto che “è fatto obbligo ai Sindaci di diffondere il contenuto del presente Decreto, anche mediante apposita ordinanza”;

VISTO il D. L.vo 30/04/1992, n° 285;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale “Norme per la Sicurezza Urbana e la qualità della Vita”, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 12.05.2020;

ORDINA

1. di confermare dal **15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2020** il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale;

2. che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree del territorio a rischio di incendio boschivo (art.2 L.353/2000), e/o immediatamente ad esse adiacenti,

è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che

possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

3. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive (Art . 3 - L.R. 12/12/2016, n. 38 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati)

3.1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno **15 metri** e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il **15 luglio di ogni anno**;

3.2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio di ogni anno**, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a **15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;

3.3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;

3.4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno **5 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;

3.5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, **entro il 31 maggio**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno **5 metri**, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

4. Obblighi per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Art. 4 - L.R. 12/12/2016, n. 38 - Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

4.1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio, nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi L'Acquedotto Pugliese, la Provincia, e i Consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, (ivi compresi i tratturi), alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

4.2. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

5. Attività produttive e turistiche (Art. 6 - L.R. 12/12/2016, n. 38 -Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

5.1. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio di ogni anno a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.

5.2. Gli stessi dovranno essere adottati idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

6. Attività ad alto rischio esplosivo (Art. 7 - L.R. 12/12/2016, n. 38 -Obblighi di gestori di attività ad alto rischio)

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne .

7. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Può essere autorizzata l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere

di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non vietate, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n. 559/C.25055.XV).

Sarà verificata sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività pirotecnica sarà sospesa o annullata.

8. Interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro **il 31 maggio**.

9. Prescrizioni generali ed attività di prevenzione

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il **31 maggio**, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

10. Polveriere

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il **31 maggio**, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno **metri quindici** prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

SANZIONI

- Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14;

- Per tutte le altre violazioni dei divieti e delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016;

DISPONE

Che i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio debbano bonificare i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- **115** - VIGILI DEL FUOCO
- **1515** - COMANDO CORPO FORESTALE
- **0836/575288** - COMANDO POLIZIA LOCALE DI MARTANO

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto della D.P.G.R. n. 213 del 27/04/2020 con il quale il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 e sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- inserita sul sito istituzionale del Comune di Martano all'indirizzo: www.comune.martano.le.it;
- divulgata per estratto mediante manifesti affissi sull'intero territorio comunale.

Lì 25/05/2020

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 716

Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 25/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 25/05/2020

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

COPIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano
